

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2206

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOATO, ANDREIS, BASSI MONTANARI, CIMA, DONATI, CERUTI, FILIPPINI ROSA, GROSSO, LANZINGER, MATTIOLI, PROCACCI, SCALIA, SALVOLDI

Presentata il 21 gennaio 1988

Norme per il divieto di esposizione di prodotti ortofrutticoli all'esterno degli esercizi commerciali

COLLEGI DEPUTATI! — È usuale vedere lungo le strade cittadine i fruttivendoli che espongono fuori del proprio negozio cassette di frutta e verdura. Su di esse si deposita il gas emesso dalle marmitte degli automezzi e la polvere sollevata dal transito dagli stessi automezzi lungo le strade. Una miscela micidiale di benzene (cancerogeno), amianto (cancerogeno), piombo, gomma, formaldeide, anidride solforosa, ecc., si depositano su frutta e verdura, che poi verrà ingerita dai cittadini. Il lavaggio non toglie questi inquinanti, perché le superfici molto porose quali ad esempio quelle di insalate, spicaci e simili, impediscono un lavaggio a fondo delle superfici stesse.

Nel Veneto il comune di Scorzè ha già deliberato il divieto di esposizione lungo le strade di questi generi alimentari e da più di un anno il Movimento Consumatori Veneto si batte in questo senso, confortato da analisi della Clinica del lavoro di Padova e da relazioni dell'ULSS 36 mestrina.

Considerati perciò i rischi sanitari derivanti dall'ingestione di alimenti esposti all'aria e valutate la facilità di risoluzione del problema, che tutelerebbe la salute dei cittadini in base all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si presenta la presente proposta di legge tesa a valorizzare il momento della prevenzione della salute invece della cura.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È fatto divieto ai gestori di esercizi per la vendita di prodotti ortofrutticoli, siti in zona urbana, di esporre all'esterno dei negozi frutta e verdura.

2. Il divieto non sussiste per gestori di punti vendita collocati a una distanza superiore a metri dieci dal ciglio stradale o operanti in zone pedonalizzate.

ART. 2.

1. La violazione della norma di cui all'articolo 1 è punita con ammenda di lire 500.000.